



COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 50 DEL 27/06/2024

Oggetto: Causa Comune di Aragona / [REDACTED] srl sentenza Corte di Appello di Palermo: nullità sentenza Trib. Di Ag n. 938/2021 e rimessione della causa al Giudice di 1 grado ex art. 354 c.p.c. nomina legale per la difesa dell'Ente.
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L'anno duemilaventiquattro, addì 27 del mese di Giugno alle ore 14.00 nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	PENDOLINO GIUSEPPE	SINDACO	P
2	VIRONE FRANCESCO	VICE SINDACO	A
3	MICCICHE' GIUSEPPE	ASSESSORE	P
4	SARDO MARIA	ASSESSORE	P
5	GALLUZZO ANGELO	ASSESSORE	P

Presenti: 04

Assenti: 01

- Presiede Giuseppe Pendolino nella sua qualità di Sindaco;
- Assiste e partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe Vinciguerra ;
- Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Giunta n. 1 del 26/06/2024 con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile dell' 8° Settore Alongi Calogero, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con voti unanimi, espressi con votazione palese .

DELIBERA

- Di approvare la proposta di Giunta n. 1 del 26/06/2024 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese il presente atto, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

ARAGONA

8° SETTORE – Manutenzione Urbanistica ed Edilizia, Illuminazione Pubblica, Sicurezza sul Lavoro, Igiene Pubblica, Tecnologia, Protezione Civile



COMUNE DI ARAGONA

Proposta di Deliberazione di Giunta Municipale

N. 1 del 26-06-2024

R.G.P. 56 del 26/6/24

Oggetto: Causa Comune di Aragona / [REDACTED] Sentenza Corte di Appello di Palermo : nullità sentenza Tribunale di Agrigento n.938/2021 e rimessione della causa al giudice di 1° grado ex art.354 c. p. c. Nomina legale per la difesa dell'Ente.

Redatta su direttiva del Sindaco
Giuseppe Pendolino

Il Responsabile del Settore
Geom. Calogero Alongi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il Proponente Geom. Calogero Alongi, Responsabile del 8° settore, legittimato per legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della L.R. n. 10/1991 all'adozione della proposta deliberativa di cui in oggetto:

Premesso che

- Con decreto ingiuntivo n. 481/2018 (avente autorità di giudicato) del Tribunale di Agrigento emesso in data 14-18/04/2018, veniva ingiunto al Comune di Aragona in persona del Sindaco p.t., di pagare [REDACTED], in persona del legale rappresentante, con sede in Agrigento nella zona industriale Area Asi Lotto [REDACTED] entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto, la somma di € 634.846,84 oltre interessi moratori ex artt.4 e 5 D.L.vo n. 231/2002, con decorrenza, ex lege, dal 30° giorno successivo alla prestazione dei servizi sino al soddisfo e le spese legali del procedimento di ingiunzione liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali ed in € 870,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge
- il predetto decreto ingiuntivo n.481/2018, regolarmente notificato al debitore il 10/05/2018 e non opposto nei termini di legge, è stato dichiarato definitivamente esecutivo dal Tribunale di Agrigento, giusto provvedimento del 12-17/07/2018;
- in forza del predetto Decreto ingiuntivo la [REDACTED] notificava atto di pignoramento presso terzi, pignorando le somme a qualsiasi titolo dovute da Poste Italiane s.p.a. e Unicredit s.p.a. al debitore

esecutato fino alla concorrenza dell'importo di € 798.965,55 e comunque nei limiti di legge.

- tale pignoramento, la cui udienza veniva fissata per il 15/02/2019, veniva iscritto al n.227/2019 R.G. ES. del Tribunale di Agrigento;
- Unicredit s.p.a. rendeva dichiarazione positiva e vincolava a disposizione di giustizia l'intero importo di € 798.965,55 pignorato;
- In data 20/02/2019 il Comune di Aragona, attraverso il difensore di Fiducia Avv. Trovato, depositava ricorso in opposizione al pignoramento asserendo la ascrivibilità del credito azionato alla competenza dell'OSL, stante il dichiarato dissesto dell'Ente e chiedeva, altresì, la sospensione della procedura;
- con ordinanza comunicata in data 27/05/2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/05/2019, il Giudice dell'esecuzione sospendeva l'esecuzione, pur onerando il terzo pignorato a mantenere il vincolo sulle somme poste a disposizione della Giustizia e fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa sul ruolo;
- l'Avv. [redacted] difensore della [redacted] introduceva il giudizio di merito e il procedimento veniva iscritto al n.2285/2019 R.G. Tribunale di Agrigento;
- in data 31/07/2021 veniva emanata la sentenza n.938/2021 con la quale il Tribunale di Agrigento ha così statuito: " Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti del Comune di Aragona, così provvede: **"accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti del Comune di Aragona dell'atto di pignoramento eseguito nei confronti dell'Ente presso il terzo Poste Italiane S.p.A, soggetto diverso dal tesoriere; respinge per il resto l'opposizione del Comune di Aragona, per l'effetto, accerta e dichiara che sussiste il diritto di parte attrice a procedere ad esecuzione forzata; condanna il Comune di Aragona alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute per il presente giudizio da [redacted] che si liquidano ai sensi del DM 55/2014 nella predetta metà, in complessivi € 8.245,00 per compensi professionali e € 195,00 per esborsi, oltre spese forfetarie e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore, avv. [redacted] dichiaratosi antistatario in citazione, compensate per la restante metà. Così deciso in Agrigento il 27 luglio 2021";**
- avverso la predetta sentenza veniva proposto dall'Ente appello dinanzi la Corte di Appello di Palermo, con istanza di sospensiva;
- la società appellata si costituiva nel procedimento di appello adducendo la inammissibilità e/o manifesta infondatezza del gravame e comunque chiedendone il rigetto, con condanna della controparte anche ai sensi dell'art.96 c.p.c. e trasmissione degli atti alla Corte dei Conti " per le determinazioni consequenziali.

Dato atto che nelle more del giudizio di appello:

- La Corte di appello di Palermo, con ordinanza del 21/01/2022, comunicata il 27/01/2022 rigettava l'istanza di inibitoria, ex art..283 cpc;
- l'Organo Straordinario di liquidazione del Comune di Aragona ha rilevato la non ammissione alla massa passiva dell'OSL del credito della [redacted] di € 532.643,70, oltre interessi maturati e maturandi, poiché di competenza del Comune di Aragona ;
e' stata notificata al prot. 3804/2002 del 15/02/2022 dall'Avv. [redacted], nell'interesse e nella qualità di difensore della [redacted], istanza di riassunzione procedimento sospeso e fissazione udienza di assegnazione, con la quale si chiede al Giudice della procedura esecutiva di fissare l'udienza di prosecuzione per i provvedimenti di assegnazione e assegnare alla proponente le somme precettate di € 532.643,70, oltre agli ulteriori interessi moratori ex artt.4 e 5 D.L.vo n. 231/2002, maturandi e maturati sino al soddisfo e alle spese di procedura;

il procedimento esecutivo si è concluso con l'assegnazione delle somme pignorate in favore della Sea Servizi Ecologici ambientali;

in data 20/05/2022 veniva notificato atto di precetto a pagamento da parte dell'Avv. [REDACTED] per il recupero delle spese legali liquidate nella predetta sentenza e distratte in favore dello stesso procuratore antistatario con il quale veniva intimato di pagare la complessiva somma di € 12.529,05 oltre le spese di registrazione, le spese di notifica dell'atto di precetto;

in data 04/07/2022 veniva assunto al protocollo dell'Ente al n. 16695 atto di pignoramento presso terzi ex art.543 c.p. dell'Avv. [REDACTED], con il quale il Tribunale Civile di Agrigento pignorava tutte le somme a qualsiasi titolo dovute da Unicredit spa al debitore esecutato, nonché ancora i crediti, i titoli, i beni o le cose di proprietà o di pertinenza, a qualsiasi titolo, dai suddetti dovuti e/o debendi al Comune di Aragona, fino alla concorrenza dell'importo di € 18.793,57;

il procedimento esecutivo si è concluso con l'assegnazione delle somme pignorate in favore dell'Avv. [REDACTED], procuratore antistatario;

Considerato

- Che la causa è stata assunta in decisione dalla Corte di appello di Palermo alla data del 10 ottobre 2023 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
- Con sentenza pubblicata il 03/05/2024, la seconda sezione Civile della Corte di Appello di Palermo nella causa iscritta al n.1429 del R.G.degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, definitivamente pronunciando ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Agrigento n.938/2021, pubblicata il 31/07/2021 e appellata dal Comune di Aragona, per difetto di integrità del contraddittorio e, per l'effetto, rimette la causa al giudice di primo grado a norma dell'art.354 c.p.c.; compensa tra le parti costituite le spese di entrambi i gradi del giudizio.
- Che sussistendone i più ampi presupposti, è pacifico che l'Ente ha precipuo interesse a riassumere dinanzi al Tribunale di Agrigento il giudizio ancora pendente con la [REDACTED]
- Che allo scopo, risulta indispensabile costituirsi in giudizio e procedere alla nomina di legale di fiducia che possa assicurare adeguata difesa tecnica in favore del Comune, al fine di tutelarne le ragioni;

Ritenuto

- opportuno assicurare una difesa legale all'Ente nella controversia di cui alla premessa ed a tal fine individuare un avvocato per la relativa difesa in giudizio e la necessaria rappresentanza processuale;
- di affidare l'incarico allo stesso legale nella persona dell'Avv. Claudio Trovato del foro di Palermo che ha rappresentato e difeso l'Ente nei procedimenti sopra meglio descritti;
- di prenotare la somma di € 13.500,00 iva di legge inclusa, sull'esercizio finanziario 2024 al cap.450, UEB 01111103;

Assunta, altresì, l'opportunità che lo stesso sia munito di ampia procura che gli consenta di rappresentare l'Ente nel giudizio e negli eventuali successivi atti;

Considerato, altresì, che la difesa dell'ente è prioritaria atteso che la mancata costituzione in giudizio potrebbe arrecare gravi danni al Comune di Aragona;

Visto il regolamento Comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente ed approvato con deliberazione di consiglio comunale 29 del 25/09/2019 – esecutivo per legge;

Rilevato che nel caso di specie, ricorrono le condizioni indicate nell'art. 5 commi 1 e 2 del citato regolamento per l'affidamento di incarichi legali;

Dato Atto

che Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta esecutiva l'11/06/2018, il dissesto finanziario dell'Ente;

che con decreto ministeriale n.0138607 del 4 agosto 2022 (agli atti dell'Ente al prot.n. 19634 del11/08/2022) è stata approvata, con le prescrizioni contenute nell'allegato A) di cui all'anzidetto decreto, l'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2017/2019 di questo Comune;

Dato atto, altresì, che con deliberazione consiliare n.49 del 29/09/2022 l'Ente ha provveduto ad approvare unicamente il bilancio di previsione 2017/2019 e che nelle more degli ulteriori adempimenti la gestione dell'Ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui all'art.163 del TUEL "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" con specifico riguardo a quanto ivi espressamente previsto in ordine alla gestione provvisoria (ovvero una gestione provvisoria " nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui riferisce la gestione provvisoria

Visto l'art. 250 del TUEL che disciplina - dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'art. 261 del T.U.E.L. - le modalità di assunzione degli impegni di spesa;

Dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura de qua e non costituisce consulenza generica nè attività continuativa;

Visto il T.U. EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

Vista la Legge Regionale n. 7/92;

Vista la Legge Regionale n.30 del 23/12/2000, e sm.i;

Visto L'O.R.EE.LL, così come modificato ed integrato dalla Legge Regionale, 48/91, con le norme della legge 142/90 e s.m.i.;

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti - organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

Propone alla Giunta

Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

Di conferire indirizzo al responsabile dell'Ufficio Affari legali per la nomina del difensore esterno, autorizzando il Sindaco pro tempore del Comune di Aragona a nominare un legale, munito di ampia procura, per proporre le azioni giudiziarie ritenute necessarie, al fine di far valere le ragioni del Comune, e resistere entro i termini prescritti dalla legge, nel procedimento dinanzi al giudice di primo grado a cui è stata rimessa la causa a norma dell'art. 354 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte di Appello di Palermo, iscritta al n.1429 del registro Generale degli Affari Contenziosi Civili nell'anno 2021, che ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 938/2021 - causa Comune di Aragona [REDACTED]

Di affidare l'incarico allo stesso legale nella persona dell'Avv. Claudio Trovato del foro di Palermo che ha rappresentato e difeso l'Ente nei procedimenti in narrativa descritti;

Di autorizzare il Sindaco a firmare procure e ogni altro atto necessario e consequenziale alla predetta azione giudiziaria;

Di prenotare la somma complessiva di €. 13.500,00, iva di legge inclusa, sull'esercizio finanziario 2024 al cap.450, UEB 01111103;

Di dare mandato al responsabile del 1° settore di provvedere con successivo atto ad assumere l'impegno di spesa sul capitolo spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e consulenze del bilancio comunale, necessaria per conferire l'incarico de quo;

Di demandare al responsabile del 1° settore la sottoscrizione del disciplinare di incarico, con il professionista a cui sarà conferito l'incarico subordinandone l'accettazione alla sottoscrizione dello stesso, previa consegna delle dichiarazioni previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e


della presa visione del vigente codice di comportamento del Comune di Aragona;

Di dare mandato allo stesso responsabile – attesa – la particolare natura dell'incarico stesso e l'incertezza della data di conclusione di provvedere ad assumere ulteriore/i impegno/i di spesa in relazione allo sviluppo dell'attività de qua e comunque se si registrano evenienze particolari non oggi prevedibili;

Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. R. del 3.12.1991, n. 44.

Il Responsabile del 8° Settore

Geom. Calogero Alongi



Parere di regolarità tecnico amministrativa

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare

Il Responsabile del 8° Settore
Geom. Calogero Alongi

Parere di regolarità contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, degli articoli 49, comma 1, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento contabilità, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, attestazione della copertura finanziaria (art. 153, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000):

- si attesta l'avvenuta registrazione della spesa e della prenotazione di spesa : 41 DEL 27-06-20

Il Responsabile del 2° settore
Ragioneria Finanza - Entrate
Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Aragona li, _____

Stampa verticale: 2024 del 24-06-2024

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SINDACO
Giuseppe Pendolino

L'ASSESSORE ANZIANO

Giuseppe Micciché

SECRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Vinciguerra



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. ----)

Li, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.

È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.


Li, 27/06/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Vinciguerra

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI



COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16318/2024 del 28-06-2024
Allegato 4 - Copia Documento